

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

Reg. Int. n.

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92
RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. ANNI SCOLASTICI 2016/17,
2017/18, 2018/19.**

* * * * *

L'anno duemilasedici, addì del mese di in Cattolica,
nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge

T R A

il Comune di Cattolica, Codice Fiscale/P.IVA n.00343840405 – nella persona del
Dott. Francesco Rinaldini, nato a Rimini il 07/08/1952 ed ivi residente in via D.
Francolini, 3 , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del
Settore Cultura-Pubblica Istruzione, del Comune di Cattolica con sede in Piazzale
Roosevelt, 5, domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune, avente
facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del
settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto del Comune di Cattolica,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 10.10.1991 come
successivamente modificata e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. n. 267/2000,

E

la Società con sede in Via
..... C.F.:..... nella persona del suo Presidente e legale
rappresentante Sig. nato a il e residente
in via, legittimato alla stipula del
presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto;

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. **120** del **01/03/2016** veniva avviata la procedura di gara in base all'art. 20 del D.Lgs.163/06 per la selezione di soggetto qualificato cui affidare la gestione del servizio di supporto educativo-assistenziale in ambito scolastico a favore dei bambini diversamente abili certificati residenti nel Comune di Cattolica per il triennio 1° settembre 2016 – 31 agosto 2019.
- che con determinazione dirigenziale n. del, il servizio di cui trattasi veniva aggiudicato definitivamente alla Società..... con sede in Via

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Cattolica, in seguito per brevità denominato "Comune" e per esso il suo legale rappresentante Dott. Francesco Rinaldini, affida e concede alla Società..... con sede in per brevità denominata "Affidataria" e per essa al suo legale rappresentante Sig. come innanzi generalizzato, che dichiara di accettare, l'appalto del servizio di supporto educativo-assistenziale in ambito scolastico a favore dei bambini diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 frequentanti gli Istituti scolastici esplicitati all'art. 2 per il periodo compreso tra il 1° Settembre 2016 /31 Agosto 2019.

L'Affidataria si impegna ad eseguire il servizio nel rispetto del Capitolato d'appalto che, pur non allegato, si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed altresì nel rispetto dell'offerta tecnico-economica presentata ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, depositata agli atti del Comune, che si considera anch'essa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di attività di supporto educativo-assistenziale, rivolto ad utenti diversamente abili frequentanti le scuole comunali e statali (nido d'infanzia, scuole per l'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I grado) e residenti nel Comune di Cattolica. Le scuole frequentate potranno essere localizzate anche al di fuori del territorio del Comune di Cattolica. Il servizio potrà essere svolto anche all'esterno della scuola, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione o iniziative progettuali che prevedano lo svolgimento dell'attività didattica presso altra sede. Il servizio dovrà inoltre coprire anche il periodo estivo (Centri Estivi). L'obiettivo generale del servizio è di soddisfare le situazioni di bisogno socio-educative dei bambini favorendone l'apprendimento e l'integrazione sociale.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata per il periodo dal 01.09.2016 al 31.08.2019. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato fino ad un massimo di ulteriori tre anni come previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 163/2006

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il prezzo orario per l'affidamento del servizio è pari ad €= come da offerta economica, che anche se materialmente non allegata è da intendersi parte integrante del presente contratto, per un corrispettivo dell'appalto stabilito in Euro= (Euro/00) oltre I.V.A. 5%, per complessivi Euro= (Euro/00).

L'Affidataria non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'aggiudicazione del servizio.

Restano a carico dell'Affidataria tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del Servizio.

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

Qualora il servizio oggetto dell'appalto dovesse subire riduzioni, per la contrazione del numero di iscrizioni, o delle prestazioni richieste il Comune applicherà una corrispondente riduzione del prezzo.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli il corrispettivo stabilito remunera l'Affidataria per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che la stessa dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

ART. 5 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Gli obiettivi specifici del servizio sono i seguenti:

- a) Favorire i processi di apprendimento e di integrazione scolastica dei bambini disabili;
- b) Sostenere relazioni socio-educative con il nucleo familiare dell'alunno;
- c) Garantire i rapporti interpersonali e di collaborazione con il personale scolastico docente e non docente riconoscendone ruoli e livelli di responsabilità;
- d) Garantire rapporti interprofessionali di collaborazione, con i servizi socio-sanitari dell'Azienda USL di Rimini;
- e) Garantire per ogni bambino la conoscenza e la cognizione in equipe del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- f) Integrare i ruoli professionali scolastici ed extra scolastici attraverso un costante lavoro di equipe nell'attività di Programmazione, Gestione e Verifica dei progetti educativi;
- g) Attivare tutte le metodologie e strumentazioni disponibili idonee alle necessità educative;
- h) Garantire la riservatezza e la segretezza professionale per quanto si riferisce alle informazioni acquisite e relative alle situazioni lavorative nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;
- i) Garantire un'attività di coordinamento degli operatori addetti attraverso una figura qualificata con il compito di predisporre le risorse professionali e materiali e

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

l'organizzazione necessaria per il migliore svolgimento del servizio;

l) Monitorare la qualità dell'intervento attuato dagli operatori e garantire il raccordo con il servizio comunale preposto all'integrazione dei disabili, con i dirigenti scolastici, gli operatori ASL e del territorio;

m) Garantire un'adeguata qualificazione delle competenze professionali e interventi di aggiornamento formativo degli operatori addetti all'attività di Supporto-Assistenziale.

ART. 6 – TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione oggetto del servizio dovrà svolgersi attraverso l'attuazione di progetti educativi individualizzati (P.E.I.) che debbono mirare allo sviluppo delle potenzialità e competenze del bambino e più precisamente: 1) all'impiego di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento e/o il potenziamento di abilità/competenze fondamentali per l'autonomia personale, la socializzazione e la comunicazione; 2) allo sviluppo delle abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole e vincoli sociali; 3) allo sviluppo delle abilità cognitive, delle capacità di discriminazione e generalizzazione, dell'apprendimento di concetti e di regole, della risoluzione dei problemi.

La prestazione di servizio di cui sopra dovrà essere fornita dall'Affidataria in base ai progetti, pedagogico, organizzativo, gestionale che hanno formato oggetto dell'offerta tecnica in sede di richiesta di partecipazione alla procedura di gara, depositati agli atti dell'amministrazione.

ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLE PRESTAZIONI

L'Affidataria si impegna ad attivare gli interventi di supporto educativo assistenziale nei tempi e nei modi comunicati dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, entro e non oltre le 24 ore dalla comunicazione scritta.

L'operatore opera normalmente in un rapporto 1:1, ma su specifica progettualità scolastica concordata con l'Ente può anche operare in piccoli gruppi o

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

in situazione laboratoriale.

L'operatore è tenuto al servizio solo in relazione alla frequenza scolastica effettiva del bambino diversamente abile. In caso di assenza dell'utente senza preavviso di almeno un giorno lavorativo, l'operatore manterrà il monte ore previsto per quella giornata per attività scolastiche, mentre in caso di assenza del minore assegnato per periodi superiori ad un giorno, l'Affidataria deve provvedere a sospendere il servizio di assistenza: il periodo di sospensione non contribuisce al corrispettivo esigibile.

L'Affidataria è tenuta a garantire la sostituzione degli operatori assenti a qualunque titolo e per tutta la durata del periodo del servizio programmato, fatte salve indicazioni diverse da parte dell'Ente nel quadro di criteri e disposizioni eventualmente assumibili dal Comune stesso per la razionalizzazione della spesa.

**ART. 8 – MODALITA' TECNICO-ORGANIZZATIVE DI SVOLGIMENTO
DELLE PRESTAZIONI**

L'Affidataria collabora con il Settore Servizi alla Persona secondo quanto definito nel Capitolato speciale d'appalto, che, anche se materialmente non allegato, è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il personale addetto alle attività di supporto educativo-assistenziale su coordinamento educativo di una figura qualificata, collabora con il Dirigente Scolastico, con la figura di Coordinamento Pedagogico, con il personale titolare di sezione e con le figure professionali dell'Azienda USL di Rimini ed ha il compito di accogliere la richiesta di intervento, individuare i bisogni e le risorse e predisporre con la persona ed il nucleo familiare il Progetto Educativo individualizzato indicando gli obiettivi, le modalità, i tempi operativi e le verifiche degli interventi.

A livello organizzativo si richiede la presenza costante di un referente

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

tecnico (Coordinatore), nominato dall'Affidataria, il quale dovrà relazionarsi con il Settore Servizi alla Persona del Comune per una contestuale valutazione delle modalità organizzative.

Il Coordinatore dovrà monitorare la qualità dell'intervento attuato dagli operatori attraverso la supervisione e il supporto tecnico e metodologico degli operatori in tutte le fasi delle attività, al fine di garantire un adeguato livello di qualità ed efficienza del servizio erogato.

ART. 9- PERSONALE

Gli operatori assegnati al servizio dovranno essere in possesso del diploma di maturità magistrale o di liceo socio-psico-pedagogico e di corso di formazione di almeno 40 ore sulla disabilità o, in alternativa, diploma di scuola secondaria di secondo grado e formazione specifica con frequenza attestata di un corso di almeno 120 ore sulla disabilità, oppure esperienza lavorativa nel settore dell'assistenza ai minori con handicap per almeno un anno o diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno o diploma di laurea o di laurea specialistica nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione (D.M.4/8/2000) o specializzazione in pedagogia o psicologia o equipollenti.

L'Affidataria, su motivata richiesta del Comune, ha l'obbligo di sostituire il personale ritenuto dalla stessa non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.

L'Affidataria, per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi. Su richiesta del Comune, l'Affidataria dovrà esibire prova dell'adempimento di quanto prescritto.

Le prestazioni d'opera del personale che l'Affidataria utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al capitolato d'appalto non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Cattolica né possono rappresentare titoli per poter

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel presente contratto d'appalto.

L'Affidataria si impegna a favorire la partecipazione del personale in servizio a percorsi formativi e/o di aggiornamento.

L'Affidataria è tenuta ad assicurare nella misura massima possibile la continuità professionale del servizio. In caso di scioperi del proprio personale, l'Affidataria dovrà garantire, a norma di legge, l'espletamento del servizio.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Oltre al pagamento del corrispettivo dei servizi resi, è a carico del Comune la messa a disposizione dei locali (utenze incluse) per lo svolgimento del servizio presso le scuole d'infanzia Ventena e Torconca e il nido d'infanzia di Via Primule, 8. Il Comune ha facoltà di effettuare verifiche disposte in qualsiasi momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'Affidataria.

ART. 11– OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL’AFFIDATARIA

L'Affidataria si impegna:

- a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del Servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione e dal Capitolato;
- b) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso;
- c) ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato;
- d) a stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

dell'attività oggetto di gara. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi;

e) a rispettare tutte le vigenti normative connesse derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;

f) a garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dei dati.

L'Affidataria solleva l'Amministrazione da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Il Comune di Cattolica è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

L'Affidataria è obbligata inoltre, a:

a) comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto i nominativi degli operatori impiegati, la relativa qualifica e curricula;

b) provvedere con tempestività, alla sostituzione del personale assente;

c) garantire la stabilità del personale impiegato limitando il turn-over al tempo minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio;

d) farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati partecipando a momenti formativi organizzati autonomamente o proposti da altri Enti accreditati.

E' fatto divieto, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

dell'Affidataria e del risarcimento di ogni danno e spesa del Comune, di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Nel caso di subappalto autorizzato, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal presente contratto restano comunque in capo all'Affidataria.

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal Comune.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente contratto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale. L'Affidataria non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Comune.

La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il Comune ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Affidataria si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Affidataria ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Affidataria è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nei progetti di gestione.

ART. 12 – FATTURAZIONI

Le fatture saranno emesse dall'Affidataria con cadenza mensile, corrispondenti al servizio svolto nel mese considerato. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Cattolica. Al pagamento si provvederà entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 13 -SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidataria si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 – CAUZIONE -ASSICURAZIONI

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Affidataria ha costituito cauzione definitiva nell'importo di Euro= (Euro) mediante stipula di polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazione- agenzia di n. in data, nonché polizza per la responsabilità civile rischi diversi stipulata con la Compagnia- agenzia di emessa in data polizza n.....con scadenza.....

ART. 15 - PENALITA'

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi e disposizioni del presente contratto il Comune applicherà, di volta in volta ed a suo insindacabile giudizio, una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 giornaliera, a seconda dell'importanza e gravità del fatto contestato. Le penali verranno applicate mediante incameramento delle quote stabilite a valere sulla cauzione definitiva di cui al precedente art.14. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi all'Affidataria che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento delle lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni. Trascorso il tempo suddetto il Comune deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali. Nell'ipotesi di ripetuti o gravi inadempimenti, il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per reiterate inadempienze di cui al precedente art.15, lo stesso potrà essere risolto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante, previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R., anche nei sotto indicati casi:

- di scioglimento, cessazione o fallimento della Cooperativa;
- danni agli utenti, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Ente, derivanti da dolo, colpa grave, incuria e negligenza;
- in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme contenute nel capitolato d'appalto;
- quando l'Affidataria si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto dall'art.1453 del C.C. (risoluzione del contratto).

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito di comunicazione, a mezzo di lettera

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all'Affidataria non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, l'Affidataria ha l'obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

All'Affidataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

L'Affidataria può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'Affidataria deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'Affidataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

ART. 18 – DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente contratto l'Affidataria elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di CATTOLICA.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rimini.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Affidataria tutte le spese contrattuali immediate e future inerenti la stipula del contratto, senza possibilità di rivalsa.

Essendo il corrispettivo oggetto del presente contratto assoggettato al regime fiscale dell'I.V.A., il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 131/1986.

ART.21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al presente appalto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.136 del 13 agosto 2010 l'Affidataria deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136 /2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ogni pagamento dovrà riportare il codice identificativo di gara (CIG) del presente appalto che è il

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

seguinte: **659613137F**.

L'Affidataria si impegna a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 l'Affidataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Anche nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto in oggetto, dovrà essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, in cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di tale adempimento.

L'Affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone il Comune di Cattolica e la Prefettura - ufficio territoriale di Governo competente.

ART. 22 – PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA'

L'Affidataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

L'Affidataria si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'Affidataria dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'Affidataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

L'Affidataria, infine, sottoscrivendo il presente contratto attesta ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 23 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile, del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.

Il Comune di Cattolica

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

La Società.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

ART. 9 PERSONALE

ART.11 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIA

ART. 12 FATTURAZIONI

ART. 13 TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 14 CAUZIONI – ASSICURAZIONI

ART. 15 PENALITA'

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 DOMICILIO LEGALE

ART. 19 CONTROVERSIE

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

ART. 21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 22 PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA'

(luogo e data) _____

(firma) _____